

principale presso l'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat) e della decisione 1° ottobre 2003, relativa alla nuova organizzazione dell'Eurostat, e, dall'altro, prendere le misure necessarie per consentire la reintegrazione della ricorrente nell'incarico di direttrice il più rapidamente possibile, il Presidente del Tribunale ha emesso, in data 25 novembre 2003, un'ordinanza il cui dispositivo è il seguente:

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso della società Marmara Import-Export GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 15 dicembre 2003

(Causa T-403/03)

(2004/C 71/57)

(Lingua processuale da determinarsi ai sensi delle disposizioni dell'art. 121, n. 2 del regolamento di procedura — lingua di cui è stato redatto il ricorso: il tedesco)

Il 15 dicembre 2003, la società Marmara Import Export GmbH, rappresentato dagli avv.ti G. Rother e A. von Arnswaldt, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno. L'ulteriore parte in causa dinanzi alla Commissione di ricorso era la società Marmara Zeytin Tarim Satis Kooperatifleri Birliđi, con sede in Bursa (Turchia).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 1° ottobre 2003, (R 515/2002-1), della prima Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno;
- respingere l'opposizione delle altre parti nel procedimento dinanzi alla Commissione di ricorso;
- sospendere il procedimento sino alla pronuncia sulla domanda di dichiarazione di nullità;
- condannare l'Ufficio alle spese.

Mezzi e principali argomenti

Richiedente:	La ricorrente
Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:	Marchio denominativo e figurativo «marmara» per prodotti di cui alle classi 29, 30, 31, 32 e 33 (e a. carne, pesce, pollame e cacciagione) — domanda di registrazione n. 1.443.258
Titolare del diritto di marchio rivendicato in sede di opposizione:	Marmara Zeytin Tarim Satis Kooperatifleri Birliđi
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Il marchio comunitario «MARMARABIRLIK» per prodotti di cui alla classe 29 (inter alia carne, pesce, pollame e cacciagione) — Marchio n. 681.429
Decisione della divisione di opposizione:	Rigetto dell'opposizione
Decisione della Commissione di ricorso:	Accoglimento del ricorso ed annullamento della decisione della divisione di opposizione
Motivi:	Assenza di rischio di confusione tra i due marchi ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94.

Ricorso della AMS Advanced Medical Services contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 17 dicembre 2003

(Causa T-425/03)

(2004/C 71/58)

(Lingua processuale da determinarsi dall'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco)

Il 17 dicembre 2003, la AMS Advanced Medical Services, con sede in Mannheim (Germania), rappresentata dall'avv. Gabriele Lindhofer, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Ulteriore parte in causa dinanzi alla Commissione di ricorso era la American Medical Systems, Inc., con sede in Minnetonka (Stati Uniti di America).